



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 82 del 15/05/2018

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, derivante dalla sentenza esecutiva n.273/2018 - TAR Puglia- Sez. II - Barivela s.r.l. /RP.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.273/2018 del TAR Puglia, Sez. II, sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2016, proposto da Barivela s.r.l. c/o Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- la Barivela s.r.l. proponeva ricorso di registro generale n. 1561 del 2016 per l'annullamento

1) del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo (ora Servizio Demanio Costiero e Portuale) prot. A00108/15089 del 21.10.2016, con cui, all'esito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18 ottobre 2016, è stata disposta "l'archiviazione degli atti di domanda di concessione demaniale", presentata dalla società Barivela;

2) del verbale della suddetta Conferenza di Servizi e relativi pareri negativi, resi dalle amministrazioni convocate a partecipare alla riunione, trasmesso alla ricorrente con il provvedimento prot. A00108/15089 del 21.10.2016;

3) di ogni altro atto al predetto presupposto, ivi compresa la nota prot. A00108/12733 del 21 settembre 2016;

- la Regione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale nonostante i pareri negativi espressi dalla Conferenza di Servizi;

- dopo lo scambio di memorie e repliche la causa passava in decisione all'udienza pubblica del 19.12.2017;

- il TAR con sentenza n.273/18 accoglieva il ricorso di Barivela s.r.l. condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato rifuso;

- con nota del 6 marzo 2018, acquisita al prot. A00108/07/03/18 n. 7156 l'avvocatura regionale ha inviato al Servizio Demanio Costiero e Portuale copia della sentenza di cui sopra invitandolo a rifondere le somme liquidate in sentenza;

- con nota prot. A00108/13/03/18 n. 5698 si chiedeva agli avvocati di controparte di inviare nota spese, onde procedere alla quantificazione degli importi dovuti;

- con PEC del 18/04/2018, acquisita al prot. A00108/19/04/18 n. 9202, gli avvocati di controparte inviavano la nota spese richiesta.

- All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 2.838,68** a titolo di spese di giudizio oltre accessori di legge e contributo unificato, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.


La Dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale
avv. Costanza Moreo


Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Vitofrancesco


L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese

4.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla sent. n.273/2018 - TAR Puglia- Sez. II nel giudizio Barivela s.r.l. /RP pari ad € 2.838,68".

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, pari ad € 2.838,68 per le spese legali e procedurali attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 - *Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali*".